

## Articolo 26

*(Norme generali)*

11. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale i soggetti gestori di strutture e dei servizi sociali, di cui al presente Titolo, siano essi pubblici o privati, forniscono le informazioni necessarie al sistema informativo sociale regionale, aderendo al monitoraggio secondo le procedure e le regole stabilite dalla Regione. La mancata e protratta adesione a detto monitoraggio comporta l'attivazione delle procedure di vigilanza e controllo della Regione previste dall'articolo 24.